

IL CONTRATTO DI RETE

PROF. AVV. FRANCESCO VELLA

Vicenza, 23 GIUGNO 2011

COSA SONO LE RETI

- ⇒ Modalità di organizzazione produttiva
- ⇒ Cooperazione senza integrazione proprietaria:
diverso grado di elasticità e rigidità

Le reti contrattuali: si avvalgono soprattutto di contratti bilaterali, spesso plurimi e tra loro coordinati, alle volte con caratteri tali da dar vita sotto il profilo funzionale a un collegamento negoziale (licenza di brevetti o *know-how*; contratti di subfornitura; contratti di *franchising*).

Le reti organizzative: hanno a disposizione varie figure: i consorzi e le società consortili, le società lucrative o cooperative, il geie o la società europea nel caso di reti internazionali. Ma anche associazioni o fondazioni associative.

Diverse tipologie di Reti

- ⇒ Altri modelli giuridici: le società di revisione, Ati, collegamenti societari non partecipativi, gruppi paritetici cooperativi
- ⇒ Perché altre reti?
- ⇒ **La teoria del riccio e le PMI**

Le Caratteristiche e i Bisogni

- ⇒ La reciproca indipendenza delle imprese
- ⇒ La almeno tendenziale stabilità del rapporto
- ⇒ La flessibilità dell'intreccio che viene a costituirsi tra le imprese, che può risultare più o meno fitto: dalla mera collaborazione, alla presenza di un'impresa *leader*, all'integrazione
- ⇒ La mancanza di una finalità – di un oggetto – anticoncorrenziale
- ⇒ Distretti (l.371/2009). Inizialmente equiparate ma diverse in quanto prive vocazione territoriale (le reti nei distretti art. 3.6 decreto “sviluppo” 5 maggio 2011)

Il Dato Normativo

- ⇒ 2008: art. 6-*bis* d.l. n.112/2008 (decreto Bersani): previsione di un decreto del Ministro dello Sviluppo economico di definizione delle caratteristiche delle reti (abrogato)
- ⇒ 2009: art. 3, commi da 4-*ter* a 4-*quinqies*, del d.l. n.5/2009 (decreto incentivi)
- ⇒ 2010: legge 30 luglio 2010, n.122, che converte il d.l. n.78/2010 (manovra correttiva): modifica e integra la disciplina del 2009
- ⇒ 2011: lo statuto dell'impresa d.l. 2626 Camera Deputati 15 marzo 2011

La definizione del Contratto di Rete: I Soggetti e lo Scopo

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”

Tutti insieme appassionatamente: Grandi e Piccoli

- ⇒ Imprenditori
Individuali e non
- ⇒ Scopo di lucro, mutualità , imprese sociali, imprese pubbliche
- ⇒ Anche (Agenzia delle entrate) le “stabili organizzazioni dello stato di imprese non residenti”
- ⇒ No enti pubblici di ricerca: possono essere collocati nell’esecuzione del contratto di rete
- ⇒ Contratto plurilaterale, ma possibile bilateralità

La Definizione: L'Oggetto

“(...) si obbligano, sulla base di un programma comune di rete:
a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio
delle proprie imprese;
ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica;
ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti
nell’oggetto della propria impresa”

Il Programma e il Contratto

- ⇒ Nel programma di rete vanno enunciate le “modalità di realizzazione dello scopo comune”
- ⇒ Nel contratto indicate anche: 1) durata; 2) modalità di adesione altri imprenditori; 3) cause (facoltative) e condizioni di recesso anticipato “fermo restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo” (es. venir meno pluralità partecipanti ,ma anche impossibilità di funzionamento tipica dei contratti associativi; ad esempio previsione di clausole di esclusione)
- ⇒ Primi contratti già previste alcune cause di recesso (ad es. dissenso rispetto ad aumenti contributi fondi patrimoniale, con irripetibilità dei contributi da parte del recedente; ma anche liquidazione dell’impresa)
- ⇒ Problema delle obbligazioni post contrattuali molto importanti sussistenti dopo lo scioglimento

Le Possibili Opzioni

Leggere: scambio informazioni o prestazioni (es. più imprese affidano ad una solo soggetto della rete attività di ricerca e con il contratto disciplinano lo scambio e la circolazione dei risultati)

Soffici: scambio di prestazioni e/o collaborazione (ad es. contratti di filiera, contratti di sfruttamento comune del marchio, contratti di svolgimento di diverse fasi della ricerca)

Pesanti: svolgimento in comune di attività (ad esempio logistica, operazioni volte a migliorare il prodotto con disciplinari comuni; regolazione qualità e sicurezza; acquisti forniture)

L'Organizzazione

Il contratto “deve indicare”:

“e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni (ecc.)”

Con o Senza Organi

Senza organo: partecipanti gestione collegiale (unanimità – ma anche maggioranza); *outsourcing* (ad un terzo gestione amministrative); adatto per reti “intime”

Con organo: mandatario comune dei contraenti: decidono tutti i “retini” (poteri di gestione, rappresentanza, rendicontazione revoca, la responsabilità, i conflitti di interesse,

Disciplina del contratto di rete e principi generali del mandato

ATI, d. lgs. n.163/2006, art.37

- ⇒ “14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

- ⇒ 15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

- ⇒ 16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

- ⇒ 17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.”

Cass., 20 maggio 2010, n. 12422

⇒ “In tema di raggruppamento temporaneo di imprese (...) la presenza di un mandato collettivo “*ex lege*” in favore dell’impresa capogruppo (...) non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica, sicché non esiste altra soggettività giuridica che quella individuale di ciascuna delle imprese associate.”

⇒ Soggettività molto rischiosa: si perdono soldi : EC decisione del 26/1/2011

“*they can not be considered to constitute e separate entity*” e quindi le agevolazioni fiscali non sono considerate aiuti di stato

La soggettività

Centro di imputazione dotato di soggettività (F. Cafaggi, 2009, G. Villa, *Giur. Comm.* 2010)

Autonomo centro di imputazione di interessi patrimoniali con responsabilità a suo modo separata e limitata, e sicuramente tenuto ai suoi obblighi. Trust. Nuovo negozio di destinazione. Iscrizione contratto registro dove è iscritto partecipante alla rete (F. Cirianni, *Notariato*, 2010) .

Integrare il contratto con forme di limitazione della responsabilità superando tradizionale correlazione con soggettività. Introdurre disciplina di contratti plurilaterali combinati con limitazione responsabilità, corredate con garanzie per i terzi (F. Cafaggi, *I contratti*, 2011, p. 515)

Tra soggettività e personalità: il finanziamento e il rating

Le Decisioni dei Partecipanti

IL CONTRATTO “DEVE INDICARE”:

“f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.”

Valutare con attenzione: unanimità o maggioranza (quale maggioranza?).

Sistema dei contrappesi: recesso

L' autonomia contrattuale

Forte accentuazione della flessibilità programmatica, organizzativa e patrimoniale del contratto di rete

La disciplina del contratto (procedure decisionali, meccanismi di entrata, uscita e soluzioni conflitti)

La disciplina dell'organizzazione: l'organo: collegiale, potere di gestione, rappresentanza, rendicontazione, sostituzione, revoca, vincolatività decisioni, monitoraggio, verbalizzazione, discrezionalità nella gestione, budget (F. Cafaggi, in *I contratti*, n. 12/2010)

Utili i modelli organizzativi del diritto societario (es. organo norme sul consiglio di amministrazione)

I Profili Patrimoniali

Il contratto “deve indicare”:

“c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile.”

I Profili Patrimoniali nelle norme fiscali

2-*quater*. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete (...) **al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare** per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete (...) se accantonate ad apposite riserve concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete (...)

Gli utili destinati **al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare** trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete

Per essere agevolati

Circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 15 febbraio 2011:

1) beneficio collegato all'accantonamento delle somme al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato

Circolare Agenzia delle Entrate 15 del 14 aprile 2011:

- 1) adesione contratto
- 2) asseverazione
- 3) accantonamento ed effettiva realizzazione investimenti

Agevolazioni regionali

Bando Regione E.R 30/11/2011 (almeno 3 imprese), internazionalizzazione

ART. 2614 C.C. - FONDO CONSORTILE

1. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo

ART. 2615 C.C. - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

1. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile

2. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote

Patrimoni destinati e problematici

- ⇒ 2447 bis rapporto solo con le società statuto complesso e rigoroso
- ⇒ Srl e imprese individuali orientamenti in dottrina non concordi
- ⇒ Chi governa il patrimonio di rete ?
- ⇒ Ipotesi: strumenti finanziari sottoscritti da tutte le imprese della rete di partecipazione ad un patrimonio destinato costituito da una sola società (G. Mosco, in Giur. Comm. 1/2011)
- ⇒ **Al momento appare residuale utilizzo patrimoni destinati**

TIPO, TRASNTIPO E CAUSA

- ⇒ Transtipico e cioè un contratto ibrido che “attraversa”diversi tipi (Cafaggi)
- ⇒ Tipico, ma non troppo: associativo a struttura aperta (C. Camardi, *I Contratti*, 2009)
- ⇒ Causa “aperta” e cioè comunque rilevante anche a prescindere dai requisiti di programma (C. Scognamiglio, *i Contratti* 2009, ma non è d'accordo P. Zanelli, *Contratto e Impresa*, 2009)
- ⇒ Il potere magico delle parole (G. Marasà. *Corriere del merito*, 2010)
- ⇒ Statuto impresa (15/11/2011) rete come “aggregazione funzionale di imprese”- schemi negoziali funzionali al caso concreto
- ⇒ **Guardare all'ordinamento: (conflitti di interesse, abuso posizione dominante) clausole generali**

RIASSUMENDO: COSA CI RISERVA IL FUTURO

- ⇒ Reti senza fondo patrimoniale comune e senza “organo” comune (ma con regole sulle decisioni dei partecipanti)
- ⇒ Reti con “organo” comune (mandatario) ma senza risorse patrimoniali
- ⇒ Reti con un’organizzazione interna e un fondo comune con autonomia patrimoniale (artt. 2614 e 2615 c.c.): organizzative (soggettività giuridica)

Annusarsi per conoscersi: un processo evolutivo

CONCLUSIONI

Non dimenticare mai che la rete serve per stare insieme, realizzare economie di scala e divenire più grandi

La rete è uno strumento per la crescita e presuppone 1) “visione”, 2) “coraggio”, 3) “non ci sono pasti gratis per nessuno”

Analogo “coraggio” deve avere il giurista nelle diverse funzioni (notarile, professionale, giudiziaria, il regolatore) per accompagnare il processo di crescita

⇒ CHEIRON *Le reti nello scambio. Uomini merci, architetture* (XV-XIX sec.) (Paola Lanaro, Elena Svaluz) “L’industria tessile laniera ebbe buon gioco nell’articolare le diverse fasi della lavorazione tra aree urbane e rurali con la formazione di maglie di scambio al cui centro vi erano figure mercantili e nobiliari appartenenti alla società padovana e veneziana